

**Guida.** Esistono varie forme di accoglienza e sostegno a famiglie e minori stranieri non accompagnati su cui spesso si fa confusione. In un periodo di difficoltà è importante sapersi orientare tra le diverse modalità, come ci spiega Silvia Sanchini.

# Accoglienza e minori stranieri

**D**ue anni di pandemia e il conflitto in Ucraina hanno fatto aumentare il numero dei minori in difficoltà, e, nel contempo hanno indebolito alcune agenzie educative e fatto emergere urgenti bisogni psico-sociali. A questo si aggiungono le crisi geopolitiche e ambientali che spingono le persone a scappare, con conseguenti nuovi arrivi via mare.

Di fronte a queste situazioni è urgente rilanciare il **sistema dell'accoglienza**, ed è importante conoscere e valorizzare i diversi strumenti a sostegno di minorenni e famiglie, saperli distinguere ed evitare confusione.

**Sono quattro le modalità disponibili per rispondere a bisogni diversi**, ma con un solo filo conduttore: tanti bambini e ragazzi hanno bisogno di adulti su cui fare affidamento, disposti – come dice Papa Francesco – a “correre il rischio dell'accoglienza”.

Ecco, quindi, un piccolo vademecum per approfondire alcune conoscenze utili tenendo conto sia del panorama internazionale e nazionale che della specifica realtà riminese.

## Adozione

Il primo istituto che sicuramente tutti conoscono almeno genericamente è quello dell'adozione.

Esistono due tipologie di adozione: quella nazionale e quella internazionale. L'adozione permette a una persona minorenni, che è stata dichiarata adottabile e non ha più legami con la famiglia di origine, di essere accolta in una nuova famiglia. È regolamentata in Italia dalla legge 184/1983.

**La differenza tra adozione nazionale e adozione internazionale non riguarda la possibilità di adottare o meno un minore italiano ma sta nel Paese che emette la dichiarazione di adottabilità.**

Possono diventare genitori adottivi solo coppie sposate con alcuni requisiti, tranne rare eccezioni. L'adozione nazionale è possibile presentando una domanda e dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni che verifica insieme ai Servizi sociali di riferimento l'eventuale idoneità della coppia e formula poi le proposte di abbinamento.

Le adozioni internazionali sono invece disciplinate anche dalla Convenzione dell'Aja, nata con l'obiettivo di fissare e regolamentare le procedure dei diversi paesi, spesso molto complesse e differenziate. In Italia la Commissione adozioni internazionali (Cai) vigila sulla corretta applicazione della Convenzione e tutela minori e famiglie adottive.

La Commissione stabilisce anche gli Enti autorizzati ad accompagnare i genitori adottivi in tutto l'iter procedurale e ai quali le coppie possono rivolgersi.

Dati recenti segnalano un calo delle adozioni internazionali, molto probabilmente anche a causa dei lunghi tempi di attesa e dei costi che non tutte le famiglie possono sostenere. Da anni le associazioni chiedono procedure più snelle e un maggiore sostegno alle famiglie adottive, soprattutto nei casi di adozioni di bambini giunti con special needs (disabilità o altri bisogni speciali).

## Affido

Regolamentato sempre dalla Legge 184 è l'istituto dell'affido. A differenza dell'adozione, l'affido è temporaneo (anche se la sua durata può protrarsi nel tempo) e ha lo scopo di supportare famiglie che vivono



un momento di difficoltà.

Può essere di tipo giudiziario nelle situazioni più complesse e nel caso sia disposto dal Tribunale per i minorenni o consensuale se è concordato con la famiglia stessa del minore e i Servizi sociali di riferimento.

**A differenza dell'adozione possono diventare affidatari anche coppie non sposate o persone adulte singole.**

Gli aspiranti affidatari sono tenuti a frequentare un percorso di formazione dopo aver presentato la propria disponibilità ai Servizi sociali di riferimento che valutano anche l'idoneità.

I tempi effettivi perché avvenga un abbinamento tra famiglia e minore non sono certi e possono variare in base alle condizioni e alle necessità.

Trovare il giusto abbinamento tra famiglia e minore non è semplice, il principio orientatore deve essere sempre quello di garantire innanzitutto il prioritario interesse dei bambini e dei ragazzi che saranno accolti.

Spesso le famiglie affidatarie immaginano di poter accogliere bambini neonati, magari non riconosciuti alla nascita, ma questa possibilità è in realtà molto remota. Più spesso si tratta di bambini o ragazzi pre-adolescenti e adolescenti, che vanno quindi accolti riconoscendo e rispettando la loro storia e il loro passato.

A conclusione dell'affidamento, il minore può continuare a mantenere rapporti con gli affidatari: lo prevede dal 2015 anche la legge n.173.

Negli ultimi tempi stanno nascendo specifiche esperienze di affido anche per i Minori stranieri non accompagnati (ne è un esempio il progetto Terreferme promosso da Unicef e Cnca – Coordinamento nazionale comunità di accoglienza). A questo proposito si ricorda che si definisce minore straniero non accompagnato un minorenne che non ha cittadinanza italiana o dell'Unione Europea e che si trova nel territorio del nostro Stato senza l'assistenza di un genitore o di altri adulti per lui legalmente responsabili.

Con la Legge 47/2017 (Legge Zampa) è stato definito un sistema unitario di accoglienza per tutto il territorio nazionale, con procedure per il riconoscimento e l'identificazione dei minori stranieri e misure per garantirne la tutela, il diritto alla salute e all'istruzione, il diritto all'ascolto nei procedimenti che li riguardano. È stata inoltre

istituita una nuova figura: quella del tutore volontario.

## Il tutore volontario

Il tutore o la tutrice volontaria è la figura che assume la tutela di un **Minore straniero non accompagnato** (Msna) o più, fino al massimo di tre minori per garantirne il superiore interesse. Il tutore volontario non è un tutor né un genitore affidatario o adottivo, non accoglie nella sua casa il ragazzo o la ragazza di cui è tutore, che solitamente risiede presso una comunità di accoglienza, una casa-famiglia o una famiglia affidataria.

Si tratta di un cittadino o una cittadina che volontariamente si assume il compito di assicurare che alla persona di minore età a lui/lei affidata vengano garantiti pieni diritti, senza discriminazioni. Deve verificare che sia promosso il suo benessere psicofisico, seguire i suoi percorsi di educazione e integrazione, vigilare sulle sue condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione, amministrare il suo eventuale patrimonio. Il riferimento fondamentale a cui rivolgersi per diventare tutori sono gli uffici dei Garanti per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della propria Regione o provincia autonoma. Una volta presentata domanda è necessario frequentare un corso di formazione di almeno 24/30 ore ed essere poi nominati dal Tribunale per i minorenni.

La scelta di istituire la figura dei tutori volontari rientra nell'idea di diffondere un sistema più ampio di “genitorialità sociale” incentrato sulla cura della persona, sul pieno riconoscimento dei suoi diritti, sull'ascolto e sulla partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutta la comunità nell'educazione delle nuove generazioni.

**A Rimini si è da poco conclusa la seconda edizione di un corso di formazione per aspiranti tutori volontari promosso da VolontariRomagna in collaborazione con il Comune di Rimini.** In alcuni casi, come nell'esperienza riminese, vengono formati non solo tutori di minori stranieri non accompagnati ma che potranno farsi carico anche di minori in tutela.

## Altri progetti e forme di volontariato attivo

Parallelamente stanno nascendo sempre più realtà e progetti in Italia che prevedono l'affiancamento, in forma volontaria e senza una nomina del Tribunale come nel

## Msna in regione

**S**secondo i numeri del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, rielaborate dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, le presenze di minori stranieri non accompagnati nella nostra regione hanno registrato un significativo aumento in termini assoluti nel corso del 2021, destinato ad essere confermato anche per l'anno 2022. Dopo la diminuzione rilevata fino al 2020, in continuità con il calo progressivo nel numero di arrivi registrato negli ultimi anni anche a livello nazionale, si osserva una crescita di ben il 37,6% rispetto all'anno precedente (erano 1.017 nel 2017, 792 nel 2018, 607 nel 2019, 551 nel 2020 e 883 nel 2021). Al 30 novembre 2021, l'Emilia-Romagna come regione di accoglienza resta collocata tra le prime cinque con il 7,9% di minori sul totale nazionale, dopo Sicilia, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Puglia. Le caratteristiche dei minori stranieri non accompagnati che si consolidano con evidenza anche con i dati per il 2021, riguardano la composizione per classi d'età e il genere. A livello nazionale il 62,9% dei MSNA ha 17 anni, il 23,7% ha 16 anni, l'8,1% ha 15 anni e il 5,3% ha meno di 15 anni. I minori maschi sono complessivamente il 97,3% (cfr. Fig. Distribuzione per genere e classe d'età). I primi cinque Paesi di provenienza del totale dei MSNA presenti e censiti sono Bangladesh, Tunisia, Egitto, Albania e Pakistan.

caso dei tutori volontari. Si veda ad esempio la figura del “Mentor” a Piacenza, il progetto “Welchome” a Modena, l'albo delle famiglie accoglienti a Ravenna o il recente percorso avviato a Rimini nell'ambito del progetto Fami Intarsi che prevede la formazione di “**Tutor per l'integrazione**”.

In questi casi si tratta di figure a carattere volontario che affiancano ragazzi e ragazze soli (o famiglie) nel loro percorso di integrazione nel territorio con attività di socializzazione, orientamento lavorativo e abitativo, supporto, etc...

E quando i ragazzi e le ragazze compiono 18 anni? Esistono progetti per l'accoglienza in famiglia anche dopo il compimento della maggiore età (si veda il lavoro, ad esempio, di organizzazioni come Refugees Welcome, il progetto Vesta a Bologna e Ferrara, il progetto Vivo con a Trento e Condiviviamo a Rimini (solo per citare alcuni esempi) o le attività di advocacy e accompagnamento dell'autonomia di un'organizzazione come Agevolando.

Ovviamente tutto questo non senza rischi: più volte l'Autorità Garante infanzia e adolescenza ha ribadito l'importanza di seguire vie istituzionali, anche nei confronti della popolazione ucraina, per assicurare un'adeguata accoglienza ai minori e alle persone che stanno giungendo in Italia e a Rimini a seguito del conflitto. “La generosità manifestata in questi giorni è encomiabile, ma l'accoglienza non si improvvisa e non si può fare semplicemente sull'onda dell'emozione”, ha dichiarato la Garante Carla Garlati.

Un altro elemento importante da considerare è che non esiste una gerarchia delle diverse esperienze di accoglienza, ma tutte andrebbero considerate come complementari e funzionali ai diversi bisogni innanzitutto dei minori e poi delle famiglie e degli adulti di riferimento. Dall'adozione, all'affido, alla tutela volontaria all'affiancamento sono quindi tante e diverse le forme in cui si può offrire il proprio contributo e diventare protagonisti di un nuovo modello di integrazione per dare vita, insieme ai ragazzi, a città più accoglienti e inclusive.

Silvia Sanchini